

Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

(Guida OPM)

2023.2

(applicabile dal 18 aprile 2023)

INDICE

SEZIONE I - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA	4
CAPITOLO I	4
I.1 - Ambito di applicazione.....	4
I.2 - Operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema	4
I.3 - Requisiti per l'accesso alle operazioni di politica monetaria	5
I.4 - Comunicazioni con la Banca d'Italia.....	5
I.5 - Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative.....	6
CAPITOLO II.....	7
II.1 - OPERAZIONI DI MERCATO APERTO: Requisiti tecnico-operativi	7
II.2 - OMA: Richiesta di abilitazione	7
II.3 - OMA: esecuzione test in ambiente di collaudo	8
II.4 - OMA: completamento iter di abilitazione e comunicazione alla controparte	8
II.5 - Svolgimento di un'operazione di mercato aperto	8
II.5.1 - Annuncio di un'operazione di mercato aperto da parte della Banca d'Italia e ricezione delle partecipazioni dalle controparti	9
II.5.2 - Comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'asta	10
II.5.3 - Spunta delle operazioni e adeguamento delle garanzie	10
II.5.4 - Opzione di rimborso anticipato delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine.....	10
II.5.5 - Annuncio dell'operazione di rimborso anticipato da parte della Banca d'Italia e ricezione delle comunicazioni di rimborso anticipato dalle controparti	11
II.5.6 - Spunta delle comunicazioni di rimborso anticipato.....	12
II.5.7- Regolamento.....	12
II.5.8 - Regolamento tramite la Sede di Milano.....	13
II.5.9 – Conduzione delle operazioni di mercato aperto in caso di Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative	13
CAPITOLO III	14
III.1 - Operazioni su iniziativa delle controparti (SF): requisiti tecnico-operativi.....	14
III.2 - SF: richiesta di abilitazione	15
III.3 - SF: esecuzione test di in ambiente di collaudo	15
III.4 - SF: completamento iter di abilitazione e comunicazione alla controparte	15
III.5 - SF: Limiti orari per l'accesso	16
III.6 - SF: Tipologie di operazioni	16
III.7 - SF: Estinzione	16
III.8 - Deposito overnight (DO).....	17
III.9 - DO: Costituzione in <i>contingency</i>	17
III.10 - DO: Rimborso e calcolo degli interessi.....	17
III.11 - Rifinanziamento marginale (RM)	18
III.12 - RM: Accesso	18
III.13 - RM: Richiesta delle singole operazioni.....	18
III.14 - RM: Richiesta in <i>contingency</i>	19
III.15 - RM: Caso di richiesta automatica.....	19
III.16 - RM a richiesta: Interessi e rimborso.....	20
III.17 - RM automatico: Interessi e rimborso	21
CAPITOLO IV.....	22

IV.1 - SWAP IN VALUTA A FINI DI POLITICA MONETARIA: Requisiti tecnico-operativi	22
IV.2 - SWAP: Abilitazione	22
IV.3 - SWAP: Svolgimento di un'operazione tramite asta	22
SEZIONE II - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA NON CONVENZIONALI	23
CAPITOLO V	23
V.1 - TLTRO	23
V.2 - TLTRO-III: Requisiti	23
V.3 - TLTRO-III: Richiesta di abilitazione	23
V.4 - TLTRO-III: Limiti di finanziamento e di offerta	25
V.5 - TLTRO-III: Svolgimento di un'operazione	25
V.6 - TLTRO-III: Obblighi di segnalazione	26
V.7 - TLTRO-III: Sanzioni	27
V.8 - TLTRO-III: Rimborso anticipato	27
V.9 - TLTRO-III: Comunicazione dei dati relativi ai tassi d'interesse	28
V.10 - TLTRO-III: Comunicazione dei tassi d'interesse definitivi	29
CAPITOLO VI	30
VI.1 - Operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee: Requisiti tecnico-operativi	30
VI.2 - Operazioni in USD: Richiesta di abilitazione	30
VI.3 - Svolgimento di un'operazione in USD tramite asta	30
VI.4 - Regolamento	31

SEZIONE I - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA

CAPITOLO I

I.1 - Ambito di applicazione

La presente Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (Guida OPM) illustra le modalità di conduzione delle operazioni di politica monetaria e descrive i requisiti e le procedure di abilitazione per potervi accedere.

Per le caratteristiche generali riferite all'attuazione della politica monetaria dell'Eurosistema e per quelle relative ai singoli programmi descritti nella presente Guida, si rimanda:

- all'Indirizzo della Banca centrale europea (di seguito BCE) del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60), (di seguito "Regole per l'attuazione della politica monetaria"), così come successivamente modificato e integrato. Il più recente testo consolidato dell'Indirizzo in vigore è disponibile sul sito Internet [EurLex in italiano](#) e [in inglese](#);
- per il terzo programma di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III):
 - alla Decisione (UE) 2019/1311 della BCE del 22 luglio 2019 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21), così come successivamente modificata e integrata, riportata come testo consolidato sul sito Internet [EurLex in italiano](#) e [in inglese](#) (per entrambi chiave di ricerca 02019D0021(01));
 - al sito Internet della Banca d'Italia [Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine](#) e a quello della BCE [Targeted longer-term refinancing operations \(TLTROs\)](#);
- per le operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) al sito della Banca d'Italia [Operazioni di finanziamento in valuta tramite asta](#) e al documento della BCE [US dollars collateralised operations](#).

Le norme dell'Eurosistema sono attuate dalla Banca d'Italia mediante disposizioni contrattuali e modalità operative definite nel presente documento.

I.2 - Operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Nei successivi paragrafi si illustrano le modalità tecniche di conduzione delle seguenti operazioni di politica monetaria e i relativi adempimenti delle controparti interessate:

- operazioni di mercato aperto in euro svolte mediante procedura d'asta, quali ad esempio operazioni di rifinanziamento principali (MRO), operazioni di rifinanziamento a più lungo termine di durata superiore a una settimana (LTRO), certificati di debito della BCE (ECB DC), depositi a tempo determinato (FTD), operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO);

- operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*), distinte in operazioni di rifinanziamento marginale e di deposito *overnight*;
- operazioni di *swap* in valuta per fini di politica monetaria;
- operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee dell'Eurosistema nel *pool* della controparte.

I.3 - Requisiti per l'accesso alle operazioni di politica monetaria

Le banche con sede operativa in Italia che intendono accedere alle operazioni di politica monetaria devono soddisfare:

- i requisiti previsti dall'articolo 3 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria", nonché quanto eventualmente previsto dai Contratti quadro relativi a ciascuna tipologia di operazione;
- il requisito della solidità finanziaria previsto dall'articolo 3 bis delle CG OPM;
- i requisiti tecnico-operativi previsti per le specifiche tipologie di operazioni.

I.4 - Comunicazioni con la Banca d'Italia

Prima di avviare l'iter per l'abilitazione le banche interessate possono richiedere informazioni e assistenza alla Filiale della Banca d'Italia competente¹.

In seguito, tutte le comunicazioni con la Banca d'Italia inerenti i contratti di politica monetaria si effettuano via PEC all'indirizzo della Filiale competente, salvo i casi in cui non sia diversamente previsto, con le modalità indicate nei paragrafi "Richiesta di abilitazione" relativi a ciascuna operazione.

Per le comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al terzo programma di TLTRO (TLTRO-III) si rimanda alla [sezione specifica relativa alle TLTRO](#) della presente Guida.

Per le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni di politica monetaria si forniscono i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail, PEC e SWIFT delle strutture della Banca d'Italia coinvolte nelle OPM (Allegato H alla presente Guida).

La controparte si impegna a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione dei propri dati anagrafici contenuti nella lettera-contratto sottoscrivendone una nuova come descritto nei paragrafi denominati "Richiesta di abilitazione" relativi a ciascuna operazione.

¹ Per Filiale competente si intende la Filiale presso la quale la controparte intende sottoscrivere i contratti o che già gestisce il rapporto contrattuale della stessa controparte per altre operazioni di politica monetaria.

I.5 - Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative

La Banca Centrale Europea (di seguito BCE) può dichiarare, mediante un annuncio sul proprio sito internet, che una interruzione di TARGET che ostacoli la normale elaborazione dei pagamenti sia da considerare una “interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative”, nel caso in cui:

–l'Eurosistema ricorra alla soluzione di contingency di cui all'Appendice IV all'Allegato 1 dell'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo BCE/2012/27 (di seguito TARGET Guideline), a seguito di una interruzione del servizio TARGET; e

–la disfunzione si protragga o la BCE ritenga possa protrarsi per più di una giornata operativa.

La soluzione di contingency di TARGET non consente di per sé il regolamento delle operazioni di politica monetaria. Pertanto, la sua attivazione per un periodo prolungato, ossia oltre la chiusura della giornata operativa, può produrre effetti significativi sulla conduzione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, quali il ritardo ovvero l'annullamento delle operazioni, il posticipo del regolamento dei pagamenti ad esse relativi, etc..

Ove si verificano tali circostanze:

- la BCE annuncia una “interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative” mediante un annuncio sul proprio sito. Nell'annuncio la BCE comunica le conseguenze dell'interruzione con riferimento alle operazioni e agli strumenti di politica monetaria e, ove del caso, le disposizioni speciali della Parte settima bis delle Regole per l'attuazione della politica monetaria che devono essere applicate;
- la Banca d'Italia, in linea con l'annuncio della BCE, applica le “disposizioni speciali in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative” previste nelle CG OPM, nel CQ OMA, nel CQ SF e nelle CG GAR della BCE con riferimento ai rapporti in essere con le proprie controparti.

Una volta ripristinato il normale funzionamento dei servizi TARGET:

- la BCE annuncia sul proprio sito web la fine dell'“Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative” specificando che le “disposizioni speciali” della normativa Eurosistema non sono più applicabili;
- la Banca d'Italia, in linea con l'annuncio della BCE, cessa di applicare le “disposizioni speciali” delle CG OPM, del CQ OMA, del CQ SF e delle CG GAR con riferimento ai rapporti in essere con le proprie controparti.

CAPITOLO II

II.1 - OPERAZIONI DI MERCATO APERTO: Requisiti tecnico-operativi

Alle operazioni di mercato aperto (di seguito OMA) svolte tramite procedura di asta possono partecipare tutte le controparti che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo I.2 e quelli tecnico-operativi previsti dal “Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto” (di seguito CQ OMA) e che dispongano, quindi, di:

- un applicativo in grado di colloquiare con la procedura telematica per le OMA della Banca d'Italia e l'abilitazione alla procedura via Rete Nazionale Interbancaria (di seguito RNI) secondo le specifiche contenute nel documento “Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori” (Allegato C alla presente Guida);
- un conto *pool* presso la Banca d'Italia²;
- un conto MCA (Main Cash Account) in TARGET-Banca d'Italia ovvero realizzazione dei necessari accordi con un intermediario per il regolamento della parte contante di tali operazioni su un conto MCA in TARGET;
- un conto di deposito a tempo determinato presso la Banca d'Italia³.

Il conto MCA è il conto detenuto dalla controparte, o dall'intermediario regolante, nel servizio TARGET dedicato al regolamento delle operazioni di banca centrale (CLM). La controparte può detenere più conti MCA in CLM. Uno di questi, indicato dalla controparte come “MCA di default” tramite il modulo di registrazione con il quale ne ha richiesto l'apertura, è utilizzato per il regolamento delle obbligazioni in contanti relative alle operazioni di mercato aperto. Se detiene un solo conto MCA, la controparte indica tale conto come “MCA di default”.

II.2 - OMA: Richiesta di abilitazione

Per avviare formalmente il processo di abilitazione alle OMA, la banca interessata invia alla Filiale via PEC con sottoscrizione digitale i seguenti documenti:

- a. “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (CG OPM) e la relativa lettera contratto con gli allegati A (Sanzioni) e B (Elenco contatti e informativa sulla *privacy*);
- b. “Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento” (CG GAR) e la relativa lettera contratto;
- c. “Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto” e la relativa lettera contratto;
- d. Modulo relativo ai collaudi (Allegato F alla presente Guida);

² Modalità e termini per la gestione del conto *pool* sono definiti sul sito Internet della Banca d'Italia (cfr. “[La gestione in pooling delle garanzie](#)”).

³ Il conto di deposito a tempo determinato sarà aperto dalla Sede di Milano della Banca d'Italia successivamente alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

- e. Modulo relativo alle chiavi di crittografia / autenticazione per l'utilizzo della RNI (Allegato L alla presente Guida).

La banca che intenda avvalersi di un intermediario per il regolamento delle OMA sottoscrive, inoltre, il "Modulo relativo alla designazione di un intermediario per le OMA" (Allegato E alla presente Guida); l'intermediario designato a sua volta sottoscrive digitalmente il "Modulo di accettazione dell'intermediario" (Allegato D alla presente Guida) con cui si impegna a svolgere tale ruolo e lo trasmette via PEC alla propria Filiale di competenza.

Infine, la banca che intende avvalersi di una banca custode per la movimentazione del conto di deposito in titoli presso la Banca d'Italia e la banca custode stessa sottoscrivono la documentazione prevista dalla Guida CAT sul sito della Banca d'Italia "[La gestione in pooling delle garanzie](#)".

II.3 - OMA: esecuzione test in ambiente di collaudo

In caso di esito positivo delle verifiche della Banca d'Italia sul complesso dei requisiti della banca richiedente, quest'ultima deve svolgere - in ambiente di collaudo - una sessione di test della procedura telematica per le operazioni di mercato aperto e delle procedure di regolamento con la Banca d'Italia. La sessione si svolge, di norma, nelle date previste dal "Calendario delle sessioni di test delle operazioni di politica monetaria" disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia alla sezione [Calendari dell'Eurosistema](#).

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

II.4 - OMA: completamento iter di abilitazione e comunicazione alla controparte

In seguito all'esito positivo del collaudo, l'Istituto darà comunicazione alla casella di PEC della banca richiedente del perfezionamento dei contratti sottoscritti.

II.5- Svolgimento di un'operazione di mercato aperto

Per lo scambio di comunicazioni con le controparti inerenti le operazioni di mercato aperto (OMA), la Banca d'Italia si avvale di una procedura telematica che si basa su un'apposita messaggistica di RNI.

Per ulteriori dettagli tecnici si rinvia al documento "Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (Allegato C alla presente Guida).

Sono comunque previste modalità alternative per lo scambio di comunicazioni in caso di malfunzionamento dell'applicativo della controparte e/o dei sistemi della Banca d'Italia e/o dei sistemi di comunicazione.

II.5.1 - Annuncio di un'operazione di mercato aperto da parte della Banca d'Italia e ricezione delle partecipazioni dalle controparti

La Banca d'Italia comunica l'avvio di un'OMA⁴ inviando a ciascuna controparte un messaggio RNI 6E0 che contiene le caratteristiche dell'operazione e l'orario limite per l'invio delle partecipazioni (*cut-off*). Di norma, la Banca d'Italia pubblica tali informazioni anche sul proprio sito Internet nella sezione [Operazioni di mercato aperto](#).

Ricevuto l'annuncio ed entro l'orario di *cut-off*, le controparti possono inviare le proprie partecipazioni utilizzando l'apposito messaggio RNI 6E1. La Banca d'Italia conferma la ricezione della partecipazione con un messaggio automatico RNI 6E2; qualora uno o più campi del messaggio RNI 6E1 risultino formalmente errati, la Banca invece spedisce un messaggio automatico RNI di errore con l'indicazione sul tipo di errore (i dettagli sono illustrati nell'Allegato C alla presente Guida). In assenza del messaggio di risposta da parte della Banca d'Italia (di conferma dell'avvenuta ricezione o di segnalazione di errore), la controparte contatta telefonicamente il Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC).

Fino all'orario di *cut-off*, le controparti possono annullare o modificare la propria partecipazione in asta inviando un nuovo messaggio RNI 6E1 che sovrascrive il precedente. Dopo il *cut-off* le partecipazioni non possono essere più annullate, né modificate.

In caso di malfunzionamento dell'applicativo della controparte e/o dei sistemi della Banca d'Italia e/o dei sistemi di comunicazione, la controparte può presentare al Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC) - entro l'orario di *cut-off* dell'asta - un'offerta per via telefonica, dandone immediata conferma via PEC e via e-mail secondo lo schema di cui all'Allegato I alla presente Guida. La comunicazione dovrà essere trasmessa agli indirizzi specificamente indicati per i casi di *contingency* delle offerte in asta (cfr. Allegato H alla presente Guida) e dovrà pervenire esclusivamente dall'indirizzo PEC indicato per tale finalità nella lettera contratto del "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto". Non saranno accettate conferme provenienti da altri indirizzi PEC.

In caso di attivazione della procedura di *contingency*, non saranno accettati eventuali messaggi di partecipazione RNI 6E1 pervenuti dopo la presentazione dell'offerta telefonica.

⁴ Attualmente sono svolte con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato C alla presente Guida, le seguenti operazioni: MRO, LTRO di durata superiore a una settimana, depositi a tempo; certificati di debito della BCE e TLTRO. Anche le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine per l'emergenza pandemica (PELTRO) vengono gestite in via telematica.

Il medesimo trattamento procedurale vale per le operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) per la cui disciplina si rimanda al Capitolo della presente Guida [OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE DI DOLLARI STATUNITENSIS \(USD\) GARANTITE DA ATTIVITÀ IDONEE](#).

II.5.2 - Comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'asta

Di norma, la Banca d'Italia pubblica i risultati dell'asta sul proprio sito Internet nella sezione [Operazioni di mercato aperto](#) e comunica i risultati dell'operazione a ciascun partecipante con l'apposito messaggio RNI 6E3 indicando, per ogni partecipazione, l'importo aggiudicato e il relativo parametro di riferimento.

II.5.3 - Spunta delle operazioni e adeguamento delle garanzie

La Banca d'Italia invia alla controparte, e all'eventuale intermediario di regolamento del contante per le OMA, un messaggio RNI 6E7 contenente tutti i dati necessari per il regolamento a pronti (importo aggiudicato e relativo parametro, date di regolamento e di scadenza dell'operazione, eventuale ammontare delle garanzie da costituire) e un messaggio RNI 6E7 contenente tutti i dati necessari per il regolamento a termine.

A tali messaggi RNI la controparte e l'eventuale intermediario confermano i dati per la spunta con messaggi RNI 6E8. Nel caso in cui la controparte o l'intermediario non concordino con i dati riportati nel messaggio RNI 6E7, contattano la Banca d'Italia - Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti (Servizio RFP) - Divisione Regolamento operazioni di mercato (Divisione ROM), per esporre le anomalie rilevate.

In caso di malfunzionamento della RNI, ovvero in caso di impossibilità per la controparte di comunicare con la Banca d'Italia per via telematica (messaggi RNI 6E7 e 6E8), la Banca d'Italia invia via e-mail alla controparte il modulo contenente i dati da spuntare e la controparte medesima restituirà alla Banca d'Italia - Servizio RFP - Divisione ROM, via PEC e via e-mail, detto modello debitamente controfirmato.

Qualora, nel corso di validità di un'operazione a più lungo termine, i parametri comunicati in sede di annuncio dalla BCE siano indicizzati a un valore di riferimento (es. operazioni LTRO indicizzate al tasso medio sulle MRO), la Banca d'Italia, in prossimità della data di scadenza dell'operazione, provvede a inviare un nuovo messaggio RNI 6E7 a tutte le controparti assegnatarie per il successivo regolamento dell'importo in scadenza determinato sulla base dei parametri modificati. Non è richiesta conferma via messaggio RNI 6E8 delle controparti, fatta salva la facoltà di queste ultime di segnalare eventuali anomalie alla Banca d'Italia - Servizio RFP - Divisione ROM.

In ogni caso, in ogni giornata operativa, la Banca d'Italia provvede a riservare una quota del *pool* idonea a coprire il valore del finanziamento tenendo conto dei rimborsi e degli interessi maturati sino a tale data, anche nel caso di operazioni LTRO indicizzate.

II.5.4 - Opzione di rimborso anticipato delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Per alcune LTRO l'Eurosistema prevede, in sede di annuncio di asta, la possibilità per le controparti di rimborsare parzialmente o totalmente l'importo del finanziamento prima della scadenza secondo calendario e frequenze prestabiliti.

L'Eurosistema può altresì decidere di sospendere, in circostanze eccezionali, la possibilità di rimborso anticipato.

Per lo scambio di comunicazioni con le controparti inerenti l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, la Banca d'Italia si avvale di una procedura telematica che si basa su un'apposita messaggistica di RNI.

Per ulteriori dettagli tecnici si rinvia al documento "Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (Allegato C alla presente Guida).

La procedura per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato si compone delle seguenti fasi:

- a) comunicazione dei termini per l'invio della comunicazione di rimborso anticipato da parte della Banca d'Italia;
- b) preparazione e presentazione alla Banca d'Italia delle comunicazioni di rimborso da parte delle controparti; trascorsi i termini di cui al punto a) detta comunicazione diventa vincolante per la controparte che non può più né annullarla, né modificarla;
- d) [annuncio della BCE](#) e [della Banca d'Italia](#) dell'ammontare dei rimborsi richiesti dalle controparti dell'Eurosistema sui rispettivi siti Internet;
- e) spunta delle operazioni che avviene, di norma, il giorno precedente quello del regolamento del rimborso anticipato.

II.5.5 - Annuncio dell'operazione di rimborso anticipato da parte della Banca d'Italia e ricezione delle comunicazioni di rimborso anticipato dalle controparti

La Banca d'Italia comunica l'apertura della finestra per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato inviando un apposito messaggio RNI 6E0 alle sole controparti che abbiano importi in essere per l'operazione a più lungo termine oggetto del rimborso; tale annuncio contiene anche l'informazione sul finanziamento residuo rimborsabile.

Ricevuto il messaggio telematico RNI 6E0 e fino al termine per la presentazione delle richieste di rimborso (*cut-off*), le controparti possono indicare l'importo che intendono rimborsare utilizzando l'apposito messaggio RNI 6E1. La Banca d'Italia conferma la ricezione della comunicazione di rimborso tramite il messaggio automatico RNI 6E2 ovvero, se il messaggio RNI 6E1 è formalmente errato, rispedisce il messaggio al mittente specificando anche il tipo di errore (per le tipologie di errore si rimanda all'Allegato C alla presente Guida). In assenza del messaggio di risposta da parte della Banca d'Italia (di conferma dell'avvenuta ricezione o di segnalazione di errore), la controparte contatta telefonicamente il Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC).

Entro l'ora di *cut-off*, le controparti possono variare o annullare la comunicazione di rimborso inviando un nuovo messaggio RNI 6E1 che sovrascrive il precedente.

In caso di malfunzionamento della RNI, ovvero in caso di impossibilità per la controparte di comunicare con la Banca d'Italia per via telematica, la controparte può comunicare alla Banca d'Italia-Servizio OPM - Divisione OPMC, entro l'orario di *cut-off*, l'importo che intende rimborsare per via telefonica con immediata conferma da inviare sia via PEC, sia via e-mail (cfr. testo Allegato I alla presente Guida). In questo caso non saranno accettate eventuali richieste di rimborso via RNI pervenute dopo la presentazione della richiesta telefonica.

II.5.6 - Spunta delle comunicazioni di rimborso anticipato

La Banca d'Italia invia alla controparte, e all'eventuale intermediario di regolamento del contante per le OMA, i messaggi RNI 6E7 contenenti tutti i dati necessari per il regolamento delle richieste di rimborso anticipato.

Per un maggiore dettaglio sulla struttura dei messaggi inviati dalla Banca d'Italia si veda l'Allegato C alla presente Guida.

Per ciascuno dei messaggi RNI 6E7 ricevuti, la controparte e l'eventuale intermediario rispondono con altrettanti messaggi RNI 6E8 che confermano i dati per la spunta. In caso di mancata accettazione dei conteggi, la controparte deve invece contattare la Banca d'Italia-Servizio RFP-Divisione ROM per esporre le anomalie rilevate. Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

In caso di malfunzionamento della RNI, ovvero in caso di impossibilità per la controparte di comunicare con la Banca d'Italia per via telematica (messaggi RNI 6E7 e 6E8), la Banca d'Italia invia via e-mail alla controparte il modulo contenente i dati da spuntare e la controparte medesima restituirà al Servizio RFP - Divisione ROM, via PEC e via e-mail, detto modello debitamente controfirmato.

II.5.7- Regolamento

La controparte che partecipa a operazioni di rifinanziamento con la Banca d'Italia deve costituire - direttamente o tramite banca custode - sufficienti garanzie nel proprio conto *pool* presso la Banca d'Italia⁵.

Nelle OMA di rifinanziamento l'erogazione del contante sul conto MCA di default della controparte - ovvero del suo intermediario - viene effettuata, dopo la verifica della Banca d'Italia circa la capienza del conto *pool* di garanzie intestato alla controparte, vincolando la quota del *pool* necessaria a coprire il finanziamento richiesto. Qualora il valore cauzionale delle garanzie disponibili nel *pool* (*pool* residuo), non vincolate a garanzia di alcuna operazione di finanziamento dell'Eurosistema⁶, non risulti sufficiente a garantire l'importo del finanziamento, la controparte può essere contattata per la necessaria integrazione delle garanzie.

Il giorno di scadenza di un'operazione di rifinanziamento la controparte interessata deve rendere disponibile sul proprio conto MCA di default – ovvero del proprio intermediario – un ammontare di contante sufficiente a rimborsare l'importo dell'operazione, comprensivo dei relativi interessi. Nel caso di rimborso anticipato volontario l'importo da regolare è quello indicato dalla controparte con la comunicazione di rimborso comprensivo dei relativi

⁵ Per le caratteristiche e il funzionamento del *pool* di garanzie, si veda la sezione del sito Internet della Banca d'Italia "[La gestione in pooling delle garanzie](#)".

⁶ Per «operazioni di finanziamento dell'Eurosistema» (Eurosystem credit operations) si intendono: a) operazioni temporanee di immissione di liquidità, ossia operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di immissione di liquidità esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e acquisti definitivi; b) credito infragiornaliero; e c) credito ECONS (il credito fornito nell'ambito dell'elaborazione in contingency di cui all'Appendice IV all'Allegato 1 dell'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 - BCE/2022/8).

interessi. Il corretto regolamento a termine della parte contante dell'operazione di rifinanziamento determina il relativo svincolo delle garanzie sul *pool* della controparte.

In una qualsiasi giornata di regolamento prevista dall'Eurosistema, per ciascuna controparte interessata le partite che la Banca d'Italia invia alle fasi di regolamento delle garanzie e del contante terranno conto di tutti gli eventuali importi assegnati e in scadenza con riferimento alle operazioni di rifinanziamento, nonché dei rimborsi anticipati che regolano in quella stessa giornata (regolamento in "*netting*").

Le operazioni di raccolta di depositi a tempo determinato sono regolate tramite la procedura ABACO sul conto MCA di default della controparte, ovvero del suo intermediario, affinché il valore dei depositi possa essere utilizzato dalla controparte come garanzie nelle operazioni di finanziamento.

Le operazioni in titoli svolte sui mercati regolamentati si regolano in conformità alle prassi di mercato.

II.5.8 - Regolamento tramite la Sede di Milano

La Sede di Milano cura il regolamento delle operazioni di mercato aperto quando ciò si renda necessario in virtù delle specifiche caratteristiche dell'operazione.

II.5.9 – Conduzione delle operazioni di mercato aperto in caso di Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative

Nel caso in cui si verifichi un'Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative (cfr. paragrafo I.5), l'Eurosistema può:

- posticipare il regolamento delle operazioni di mercato aperto in euro fino al ripristino del normale funzionamento di TARGET;
- calcolare gli interessi di tali operazioni in base alla modalità tra le seguenti più favorevole alla controparte date le condizioni di remunerazione dell'operazione:
 - ✓ in base alla durata originale dell'operazione,
 - ✓ in base alla durata effettiva;
- compensare, nel calcolo di tali interessi, qualsiasi remunerazione supplementare del saldo del conto di riserva che la controparte ha il diritto di ricevere, o è tenuta a pagare in caso di tassi negativi, in conseguenza del regolamento tardivo;
- posticipare il regolamento degli interessi così calcolati fino al ripristino del normale funzionamento di TARGET.

CAPITOLO III

III.1 - Operazioni su iniziativa delle controparti (SF): requisiti tecnico-operativi

Alle operazioni su iniziativa delle controparti (di seguito SF, *standing facilities*) possono accedere le banche in possesso dei criteri generali di idoneità definiti nel Capitolo I e che soddisfino requisiti previsti dal “Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti” (di seguito CG SF). In dettaglio le banche interessate alle SF devono essere:

- a) titolari di un proprio conto MCA in TARGET-Banca d'Italia;
- b) titolari di un conto *pool* presso la Banca d'Italia⁷;
- c) abilitati alla procedura “Conti accentrati in Titoli” (CAT) via RNI per la richiesta di rifinanziamento marginale⁸;
- d) abilitati all'accesso ai servizi TARGET tramite l'interfaccia unica di accesso Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) per la costituzione dei depositi *overnight*. Nel caso la controparte detenga un conto MCA comovimentato, l'accesso a ESMIG può avvenire da parte del comovimentatore;
- e) titolari di un conto di deposito *overnight* aperto dalla Banca d'Italia a loro nome in CLM⁹;
- f) titolari di un conto di rifinanziamento marginale aperto dalla Banca d'Italia a loro nome in CLM.

Alle banche interessate ad accedere alle sole operazioni di deposito *overnight* non è richiesto il rispetto dei requisiti di cui ai punti b), c) e f).

Il conto MCA è il conto detenuto dalla controparte, o dall'intermediario regolante, nel servizio TARGET dedicato al regolamento delle operazioni di banca centrale (CLM). La controparte può detenere più conti MCA in CLM. Uno di questi, indicato dalla controparte come “MCA di default” tramite il modulo di registrazione con il quale ne ha richiesto l'apertura, è utilizzato per il regolamento delle obbligazioni in contanti relative alle operazioni su iniziativa delle controparti. Se detiene un solo conto MCA, la controparte indica tale conto come “MCA di default”.

Oltre che dal conto MCA di default, la controparte può effettuare operazioni di deposito *overnight* (DO) trasferendo al conto di deposito *overnight* anche la liquidità eventualmente detenuta sui propri conti MCA diversi da quello “di default”, ovvero sui conti RTGS Dedicated Cash Account (RTGS DCA)¹⁰, sui sub-account di cui all'articolo 5 della Parte III dell'Allegato 1 alla TARGET Guideline (RTGS sub-account) e sui TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)¹¹. L'apertura di tali conti, tuttavia, non costituisce un requisito per l'accesso a tali operazioni.

⁷ Modalità e termini per la gestione del conto *pool* sono definiti sul sito Internet della Banca d'Italia (cfr. [“La gestione in pooling delle garanzie”](#)).

⁸ Per l'abilitazione alla procedura CAT, cfr. la sezione del sito Internet della Banca d'Italia [“La gestione in pooling delle garanzie”](#).

⁹ CLM (Central Liquidity Management) è il servizio del sistema TARGET per il regolamento delle operazioni di banca centrale e la gestione centralizzata della liquidità. I conti MCA sono aperti in CLM.

¹⁰ Conti della controparte aperti in RTGS dedicati al regolamento lordo in tempo reale di pagamenti interbancari, per conto della clientela e alle operazioni con i Sistemi Ancillari.

¹¹ Conti della controparte aperti in TIPS dedicati al regolamento dei pagamenti istantanei.

III.2 - SF: richiesta di abilitazione

Per avviare formalmente il processo di abilitazione alle SF, la banca interessata invia alla Filiale via PEC con sottoscrizione digitale i seguenti documenti:

- a. “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” e la relativa lettera contratto con gli allegati con gli allegati A (Sanzioni) e B (Elenco contatti e informativa sulla *privacy*);
- b. “Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento” e la relativa lettera contratto;
- c. il documento “Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti” e la relativa lettera contratto;
- d. il modulo relativo ai collaudi (Allegato F);
- e. i moduli di raccolta dei dati statici previsti dalle “Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET” al fine di essere registrati nel *Common Reference Data Management* di TARGET come banche abilitate alle SF. Tali formulari devono essere inviati dalle banche interessate alla Filiale competente, tramite PEC.

La banca interessata ad accedere alle sole operazioni di deposito *overnight* specifica tale circostanza nella PEC di trasmissione dei documenti. In tal caso, non invia il documento di cui al punto b).

Infine, per le sole operazioni di rifinanziamento marginale, la banca che intende avvalersi di una banca custode per la movimentazione del conto di deposito in titoli presso la Banca d'Italia e la banca custode stessa sottoscrivono la documentazione prevista dalla Guida CAT sul sito della Banca d'Italia [“La gestione in *pooling* delle garanzie”](#).

III.3 - SF: esecuzione test di in ambiente di collaudo

In caso di esito positivo dei controlli effettuati dalla Banca d'Italia sul complesso dei requisiti della banca richiedente, quest'ultima deve svolgere - in ambiente di collaudo - una sessione di test delle procedure per l'attivazione delle SF (refinanziamento marginale e deposito *overnight*) e delle procedure di regolamento con la Banca d'Italia.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

III.4 - SF: completamento iter di abilitazione e comunicazione alla controparte

In seguito all'esito positivo del collaudo, l'Istituto darà comunicazione alla casella di PEC del richiedente del perfezionamento dei contratti sottoscritti.

III.5 - SF: Limiti orari per l'accesso

Nelle giornate operative di TARGET-Banca d'Italia le controparti possono accedere alle SF entro i tempi previsti dal TARGET Calendar¹².

Fanno eccezione i giorni in cui l'accesso alle SF non è disponibile a causa del verificarsi di una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" con le modalità indicate nel paragrafo I.5.

III.6 - SF: Tipologie di operazioni

Le SF comprendono:

- le operazioni di deposito *overnight*;
- le operazioni di rifinanziamento marginale;

Entrambe le tipologie di operazioni hanno durata di un giorno lavorativo secondo il TARGET Calendar e ad esse si applica un tasso di interesse prestabilito identico in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

La Banca d'Italia consente l'accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti esclusivamente in conformità a obiettivi e considerazioni generali di politica monetaria della BCE. Non sono previsti limiti quantitativi per le due tipologie di operazioni, fatto salvo l'obbligo di fornire garanzie adeguate nel caso delle operazioni di rifinanziamento marginale.

La BCE può, in qualsiasi momento, modificare le condizioni delle operazioni o sospenderne l'accesso. L'accesso alle SF può essere altresì sospeso per una singola controparte conformemente agli accordi contrattuali e alle disposizioni regolamentari.

III.7 - SF: Estinzione

I contratti relativi alle SF si estinguono nei casi e secondo le modalità previste dal CQ SF. L'estinzione dei contratti relativi alle SF comporta la chiusura dei conti di deposito *overnight* e di rifinanziamento marginale aperti a nome della controparte in CLM, di norma nella data di decorrenza indicata dalla controparte.

Nel caso di recesso esercitato dalla Banca d'Italia e di risoluzione, e salva una diversa comunicazione, la Banca d'Italia provvede di iniziativa:

- alla chiusura dei suddetti conti in corrispondenza della data di decorrenza del provvedimento sopra richiamato;
- alla comunicazione di tale chiusura al soggetto interessato (liquidatore ovvero organo analogo).

In caso di fusione per unione o incorporazione di due o più banche, il conto di deposito *overnight* e di rifinanziamento marginale in essere a nome delle banche fuse ovvero

¹² Il TARGET Calendar è consultabile nel capitolo "Business day" del documento "[T2 User Detailed Functional Specifications - Central Liquidity Management \(CLM\)](#)", pubblicato sul sito Internet della BCE.

incorporate saranno chiusi in corrispondenza della data di decorrenza giuridica della fusione ovvero, se non lavorativa, il primo giorno lavorativo successivo.

III.8 - Deposito overnight (DO)

La controparte abilitata può perfezionare con la Banca d'Italia operazioni di deposito aventi la durata di una giornata operativa nel sistema TARGET2-Banca d'Italia (depositi *overnight*) disponendo trasferimenti di liquidità dal proprio conto MCA di default – ovvero dagli altri conti MCA, dagli RTGS Dedicated Cash Account (RTGS DCA) , dai sub-account di cui all'articolo 5 della Parte III dell'Allegato 1 alla TARGET Guideline (RTGS sub-account) e dai TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) - al conto di deposito *overnight* aperto a suo nome in CLM. I trasferimenti di liquidità ai fini della costituzione dei depositi *overnight* possono essere disposti anche dal comovimentatore del pertinente conto MCA.

Ai fini della costituzione del deposito, la controparte (o l'eventuale comovimentatore) accede al servizio TARGET pertinente (CLM, RTGS o TIPS) con modalità *user-to-application* o *application-to-application*. Il deposito può essere costituito, con uno o più giroconti.

Una controparte che abbia già costituito un deposito *overnight* può effettuare, nei limiti orari previsti dal TARGET Calendar, un'operazione di segno opposto allo scopo di ridurre o annullare l'ammontare del deposito già costituito.

A ogni richiesta da parte dell'operatore corrisponde un messaggio concernente l'avvenuto regolamento per la rendicontazione in tempo reale.

La Banca d'Italia provvede - di iniziativa - a rimborsare il deposito e a corrispondere i relativi interessi sul conto MCA di default della controparte la prima giornata operativa di TARGET-Banca d'Italia successiva a quella di costituzione del deposito.

III.9 - DO: Costituzione in *contingency*

In caso di malfunzionamento di ESMIG o di altri problemi di comunicazione, la controparte può richiedere al Servizio Sistema dei pagamenti - Divisione Sistemi di pagamento all'ingrosso, presso la quale è operativo il National Service Desk di TARGET, di effettuare l'operazione in *contingency* tramite invio di apposita richiesta secondo le modalità previste dalle "Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET".

III.10 - DO: Rimborso e calcolo degli interessi

La Banca d'Italia rimborsa il deposito *overnight* in corrispondenza della prima giornata operativa di TARGET-Banca d'Italia successiva a quella di costituzione del deposito. A tal fine, il servizio CLM addebita il conto del deposito *overnight* della Banca d'Italia intestato alla controparte e trasferisce la liquidità sul conto MCA di default della controparte, con due distinte transazioni per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi è effettuato cumulativamente, tenendo conto di tutti i trasferimenti di liquidità avvenuti ai fini della costituzione del deposito *overnight*, indipendentemente dalla tipologia dei conti della controparte interessati (MCA, RTGS DCA,

RTGS sub-account o TIPS DCA). Per le modalità di calcolo degli interessi cfr. articolo 30 delle “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria”.

III.11 - Rifinanziamento marginale (RM)

Le controparti abilitate alle operazioni di rifinanziamento marginale (di seguito RM) possono perfezionare con la Banca d'Italia operazioni della specie aventi la durata di una giornata operativa nel sistema TARGET-Banca d'Italia.

Le operazioni di RM possono essere:

- a richiesta;
- automatiche (cfr. paragrafo [RM: caso di richiesta automatica](#)).

Le controparti devono rimborsare l'importo ricevuto mediante le operazioni di RM a richiesta nella giornata operativa di TARGET-Banca d'Italia successiva a quella di erogazione del finanziamento.

Gli interessi maturati sono addebitati contestualmente al rimborso del credito.

L'operazione di RM è garantita dal *pool* della controparte. L'erogazione del finanziamento avviene previa verifica della capienza del *pool* di garanzie intestato alla controparte e successivo vincolo¹³. In caso di insufficienza del *pool* residuo (non vincolato per altre operazioni), il finanziamento viene erogato in misura corrispondente alle garanzie disponibili.

III.12 - RM: Accesso

L'accesso al rifinanziamento marginale presuppone la titolarità di un conto di rifinanziamento marginale in CLM. Le controparti ammesse alle operazioni di rifinanziamento marginale possono essere titolari di un solo conto della specie e quest'ultimo può essere aperto solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un conto MCA.

III.13 - RM: Richiesta delle singole operazioni

Il giorno della richiesta di rifinanziamento marginale la banca interessata invia un messaggio RNI 6AD CAT per vincolare una quota parte del proprio *pool* a garanzia del rifinanziamento marginale¹⁴ entro gli orari previsti da TARGET per la richiesta di operazioni della specie.

La procedura della Banca d'Italia, dopo aver riservato una quota parte del *pool* per l'importo dell'operazione richiesta, inoltra un'istruzione di modifica della linea di credito dell'applicativo della controparte e/o dei sistemi di comunicazione con la Banca d'Italia riserva una quota parte del *pool*. L'esito positivo dell'operazione di riserva del *pool* consente l'erogazione del finanziamento sul conto MCA di default della controparte.

¹³ Per le caratteristiche e il funzionamento del pool di garanzie si veda “[La gestione in pooling delle garanzie](#)” disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia.

¹⁴ Per le modalità tecniche di compilazione del messaggio si veda “[La gestione in pooling delle garanzie](#)” disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia.

Se il rifinanziamento marginale richiesto è superiore al valore cauzionale del *collateral* disponibile nel *pool*, la richiesta è accettata automaticamente solo in modo parziale per la parte di importo garantita dal *collateral* disponibile.

La richiesta di rifinanziamento marginale non prevede l'invio di notifiche via RNI relative al valore del *collateral* riservato nel *pool*¹⁵.

Nel caso l'operatore richieda di effettuare un'operazione di *reverse* del rifinanziamento marginale (restituzione di parte dei fondi concessi), la richiesta va avanzata alla Banca d'Italia, Servizio SDP¹⁶.

III.14 - RM: Richiesta in *contingency*

In caso di malfunzionamento dell'applicativo della controparte e/o dei sistemi di comunicazione con la Banca d'Italia, la controparte può presentare al Servizio Operazioni sui mercati (OPM) - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (OPMC) - entro l'orario previsto dal TARGET Calendar – una richiesta di rifinanziamento marginale per via telefonica con successiva conferma via PEC, esclusivamente dall'indirizzo PEC indicato nella lettera-contratto al CQ SF, e via e-mail il testo dell'Allegato G alla presente Guida. La richiesta deve essere inviata agli indirizzi specificamente indicati per i casi di *contingency* delle richieste di rifinanziamento marginale (cfr. Allegato H alla presente Guida).

Alla ricezione della PEC, la Divisione OPMC provvede a effettuare le verifiche di competenza e segnala la richiesta al Servizio RFP, che, dopo aver verificato che le garanzie necessarie siano state costituite, provvede tramite procedura a riservare una quota parte del *pool* a garanzia del rifinanziamento marginale con conseguente erogazione dei fondi sul conto MCA della controparte.

III.15 - RM: Caso di richiesta automatica

Nel caso di controparte abilitata al RM, il credito infragiornaliero concesso sul conto MCA di default e eventualmente non rimborsato entro i termini previsti dalle "Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET" è considerato quale richiesta automatica di rifinanziamento marginale. Nel caso in cui la controparte sia titolare anche di altri conti MCA o di uno o più conti DCA (RTGS, T2S¹⁷, TIPS), i saldi di fine giornata di tali conti sono tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell'accesso al rifinanziamento

¹⁵ L'esito della richiesta può essere verificato tramite la ricezione dei messaggi di notifica di accredito del conto MCA inviati da TARGET e tramite messaggi RNI CAT, secondo quanto previsto in materia dalla "Guida CAT".

¹⁶ Il settore competente funge da National Service Desk di TARGET - Banca d'Italia, che a sua volta inoltra la richiesta al TARGET Service Desk.

¹⁷ Si tratta dei conti *cash* detenuti dalle controparti nel servizio TARGET dedicato al regolamento delle transazioni in titoli utilizzati per il regolamento del controvalore (c.d. gamba contanti) delle suddette transazioni.

marginale. Ciò non determina alcun equivalente rilascio di attività già depositate in garanzia per il sottostante credito infragiornaliero in essere.

Nel caso in cui sia dichiarata un'interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative (cfr. paragrafo I.5), la BCE può disporre che il mancato rimborso del credito infragiornaliero non sia considerato come richiesta automatica di rifinanziamento marginale. In tal caso, il credito erogato è remunerato ad un tasso pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento di TARGET.

Il rifinanziamento marginale automatico è garantito dal *pool* di garanzie intestato alla controparte.

III.16 - RM a richiesta: Interessi e rimborso

Il servizio CLM calcola gli interessi e, all'inizio della prima giornata lavorativa TARGET successiva all'erogazione del finanziamento, addebita automaticamente il conto MCA di default della controparte, con due distinte transazioni per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, accreditando il conto di rifinanziamento marginale (rimborso del capitale) e il CLM CB account della Banca d'Italia¹⁸ (pagamento degli interessi).

Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" (cfr. paragrafo I.5), la BCE può disporre che:

- al credito erogato sotto forma di rifinanziamento marginale a richiesta nel giorno precedente l'interruzione, e non ancora rimborsato, sia applicato un tasso di interesse pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento di TARGET,
- il credito erogato sotto forma di rifinanziamento marginale a richiesta nel giorno in cui si è verificata l'interruzione, ma prima che sia dichiarata l'interruzione, sia considerato erogato nel giorno in cui avvenga il ripristino del regolare funzionamento di TARGET. In tal caso: i) gli interessi sono regolati insieme al rimborso del capitale solo dopo che la BCE abbia annunciato la fine dello stato di "Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative"; ii) dal calcolo degli interessi sono esclusi i giorni in cui si è verificata l'interruzione di TARGET.

L'addebito del conto MCA di default, è notificato al titolare del conto in questione mediante messaggi camt.054 se è stato richiesto il servizio opzionale di notifica.

A fronte del rimborso dell'operazione, il valore cauzionale del *pool* vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

¹⁸ I CLM CB account sono conti aperti nel modulo CLM da una banca centrale, allo scopo di condurre le operazioni di banca centrale. Possono avere saldo negativo.

III.17 - RM automatico: Interessi e rimborso

Il servizio CLM calcola gli interessi e, all'inizio della prima giornata lavorativa TARGET successiva al mancato rimborso addebita automaticamente il conto MCA di default della controparte, con due distinte transazioni per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, e accredita il conto di rifinanziamento marginale (rimborso del capitale) e il CLM CB account della Banca d'Italia (pagamento degli interessi).

Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di "Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" (cfr. paragrafo I.5), la BCE può disporre che al credito erogato sotto forma di rifinanziamento marginale automatico nel giorno precedente l'interruzione, e non ancora rimborsato, sia applicato un tasso di interesse pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento di TARGET.

A fronte del rimborso dell'operazione il valore cauzionale del *pool*/vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

CAPITOLO IV

IV.1 - SWAP IN VALUTA A FINI DI POLITICA MONETARIA: Requisiti tecnico-operativi

Alle operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria (di seguito *swap*) possono partecipare tutte le controparti abilitate alle operazioni di mercato aperto che siano state selezionate dall'Eurosistema come controparti per gli interventi in cambi.

IV.2 - SWAP: Abilitazione

Le controparti per le operazioni di mercato aperto che possiedano anche i requisiti per la partecipazione alle operazioni di *swap* devono inviare alla Filiale di competenza via PEC con sottoscrizione digitale il “Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria” e la relativa lettera contratto.

IV.3 - SWAP: Svolgimento di un'operazione tramite asta

Le controparti abilitate presentano le offerte per telefono e inviano immediata conferma via PEC alla Banca d'Italia - Servizio OPM - Divisione OPMC secondo le modalità previste nel paragrafo relativo alle OMA.

La controparte assegnataria invia conferma via SWIFT al Servizio RFP - Divisione ROM.

Gli importi in euro nelle operazioni di *swap* si regolano mediante addebiti/accrediti sul conto MCA di default delle controparti. La consegna della valuta è effettuata sulla base di istruzioni che sono impartite di volta in volta.

SEZIONE II - OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA NON CONVENZIONALI

CAPITOLO V

V.1 - TLTRO

I programmi relativi alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (*Targeted Longer-Term Refinancing Operations*, TLTRO) offrono agli enti creditizi dell'area dell'euro finanziamenti con scadenze pluriennali diretti a migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, sostenendo l'erogazione del credito bancario all'economia reale.

Il terzo programma di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (di seguito TLTRO-III) è disciplinato dalla Decisione (UE) 2019/1311 della BCE del 22 luglio 2019 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21), così come successivamente modificata e integrata.

V.2 - TLTRO-III: Requisiti

La partecipazione al programma TLTRO-III è consentita:

- alle istituzioni creditizie abilitate alle operazioni di mercato aperto (OMA), sia a livello individuale sia in qualità di capofila o membro di un gruppo costituito per la partecipazione al programma (gruppo TLTRO-III);
- alle istituzioni creditizie non abilitate alle OMA esclusivamente in qualità di membro di un gruppo TLTRO-III, purché soddisfino i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 3 delle CG OPM.

Gli enti creditizi che sono membri di un gruppo TLTRO-III non possono contemporaneamente partecipare al programma a livello individuale, né essere membri di un altro gruppo TLTRO-III.

V.3 - TLTRO-III: Richiesta di abilitazione

Le istituzioni creditizie che intendano partecipare al programma TLTRO-III a livello individuale o in qualità di capofila di un gruppo TLTRO-III devono fornire i dati relativi alla prima segnalazione (*first report*) in accordo all'Allegato II della Decisione BCE/2019/21 e alle [Istruzioni segnaletiche](#) della Banca d'Italia, entro il termine previsto dal [Calendario indicativo per le TLTRO-III](#) (di seguito "Calendario") per la prima operazione a cui vogliono partecipare. I dati relativi alla prima segnalazione sono utilizzati per determinare il limite di finanziamento, di offerta e i livelli di riferimento di ciascun partecipante.

Per gli enti creditizi interessati a partecipare in forma di gruppo, la banca capofila deve inviare alla Banca d'Italia:

- l'istanza di riconoscimento del gruppo TLTRO-III (Allegato B-TLTRO-III, in formato "pdf") firmata dal legale rappresentante,
- la lista dei membri del gruppo (Allegato A-TLTRO-III, sia in formato "pdf", sia in formato Excel).

Inoltre, laddove l'adesione di un membro a un gruppo TLTRO-III avvenga in virtù di "stretti legami" con altri componenti dello stesso gruppo o laddove ricorrano le condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3.3 della Decisione TLTRO-III (vigilanza consolidata), la capofila deve allegare all'istanza:

- la dichiarazione di adesione firmata dal legale rappresentante di ciascun membro (Allegato B.1-TLTRO-III, in formato "pdf"),
- una copia della decisione pertinente adottata dai competenti organi (in formato "pdf").

Per i gruppi già riconosciuti per la partecipazione alle operazioni TLTRO-II ai sensi della Decisione BCE/2016/10, la banca capofila deve inviare alla Banca d'Italia:

- un'apposita notifica (Allegato C-TLTRO-III, in formato "pdf") firmata dal legale rappresentante,
- la lista dei membri che hanno formalmente deciso di essere parte del gruppo ai fini della partecipazione alla TLTRO-III (Allegato A-TLTRO-III sia in formato "pdf", sia in formato Excel).

L'istanza o la notifica di riconoscimento del gruppo deve essere inviata via PEC dalla banca capofila alla Filiale competente della Banca d'Italia e contestualmente al Servizio OPM entro i termini indicati per ciascuna operazione nel "Calendario".

I moduli per la presentazione dell'istanza o della notifica sono disponibili in formato Word ed Excel in allegato alla presente Guida.

La Banca d'Italia può rifiutare anche parzialmente l'istanza qualora i requisiti previsti dall'Eurosistema per l'appartenenza al gruppo non siano soddisfatti da uno o più membri. In tal caso il gruppo opera in composizione ridotta, salvo che la richiesta di riconoscimento non venga esplicitamente ritirata. La decisione del ritiro deve essere comunicata via PEC dalla capofila alla Banca d'Italia - Servizio OPM.

La Banca d'Italia - Servizio OPM comunica alla banca capofila la formale accettazione del gruppo TLTRO-III entro le date indicate nel "Calendario".

Tutte le comunicazioni della Banca d'Italia inerenti al riconoscimento del gruppo sono effettuate utilizzando l'indirizzo PEC fornito dalla controparte nel "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto – Lettera-contratto".

In caso di richiesta di variazione della composizione del gruppo TLTRO-III ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della Decisione TLTRO-III, l'istanza deve essere redatta in conformità:

- all'Allegato B-TLTRO-III, in caso di aggiunta di uno o più componenti, ovvero

- all'Allegato C-TLTRO-III, in caso di riduzione degli stessi. L'istanza deve inoltre essere accompagnata da una nota esplicativa delle ragioni della richiesta di variazione (es. perdita o acquisto dei requisiti per la partecipazione al gruppo TLTRO-III).

Le richieste di costituzione di un nuovo gruppo ai sensi dell'articolo 3.5a e 3.6a devono sempre essere redatte in conformità all'Allegato B-TLTRO-III.

V.4 - TLTRO-III: Limiti di finanziamento e di offerta

Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 55 per cento dell'ammontare di riferimento delle consistenze in essere alla data del 28 febbraio 2019, al netto dell'importo preso a prestito da ciascuna controparte nelle operazioni TLTRO-II e ancora in essere alle date di regolamento delle operazioni TLTRO-III.

Il limite di offerta di ciascun partecipante ad ogni singola operazione TLTRO-III è invece pari al limite di finanziamento diminuito dell'ammontare preso già a prestito in precedenti operazioni TLTRO-III ed incrementato di quello rimborsato o che il partecipante abbia notificato di voler rimborsare a norma dell'articolo 5a della Decisione TLTRO-III.

Nel caso di partecipazione in forma di gruppo, i limiti di finanziamento e di offerta applicati alla capofila di un gruppo TLTRO-III sono calcolati sulla base dei dati aggregati di tutti i membri del gruppo.

I limiti di finanziamento e di offerta tengono conto anche delle consistenze di prestiti auto-cartolarizzati in essere al 28 febbraio 2019 qualora il partecipante abbia esercitato la relativa opzione e abbia fornito i dati integrativi relativi a tali prestiti congiuntamente alla relativa certificazione di un revisore esterno (articoli 6.3 e 6.6 della Decisione TLTRO-III).

V.5 - TLTRO-III: Svolgimento di un'operazione

Le operazioni TLTRO-III sono operazioni di rifinanziamento a più lungo termine eseguite mediante procedure di asta "standard".

Per quanto non specificato dalla Decisione TLTRO-III, alle operazioni sarà applicata la disciplina prevista per le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema, nonché le previsioni contenute nell'annuncio di asta relative alla specifica operazione.

Le fasi di un'operazione TLTRO seguono lo schema previsto per le operazioni di mercato aperto descritto nel [Capitolo sulle OMA](#), con la sola differenza che, prima dell'annuncio relativo a ciascuna operazione TLTRO, la Banca d'Italia comunica i limiti di offerta e di finanziamento alle istituzioni creditizie abilitate, già controparti di OMA, che abbiano osservato quanto previsto nel paragrafo [Richiesta di abilitazione](#).

L'invio dei limiti di offerta e di finanziamento avverrà per mezzo di un messaggio RNI 6E0 ad-hoc (cfr. Allegato C alla presente Guida): si precisa che tale messaggio 6E0 ad-hoc

non sostituisce il messaggio RNI 6E0 di annuncio dell'operazione; quest'ultimo viene trasmesso al momento dell'apertura dell'operazione TLTRO-III.

Inoltre, qualsiasi messaggio RNI 6E1 che dovesse eventualmente pervenire in seguito dell'invio del messaggio RNI 6E0 ad-hoc relativo ai limiti di offerta e di finanziamento è rispedito al mittente con codice di errore.

Al messaggio RNI 6E0 ad-hoc è assegnato dalla Banca d'Italia un codice identificativo dell'operazione indipendente rispetto al codice dell'operazione di asta dell'Eurosistema.

V.6 - TLTRO-III: Obblighi di segnalazione

Oltre alla prima segnalazione (*first report*), i partecipanti devono fornire i dati relativi al secondo periodo di riferimento (dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021), al periodo di riferimento speciale aggiuntivo (dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021) e, facoltativamente, al periodo di riferimento speciale (dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021). Tali segnalazioni costituiscono la base di calcolo per la determinazione del tasso di interesse da applicare agli importi presi a prestito.

I partecipanti alle prime sette operazioni:

1. che intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5.1 della Decisione TLTRO-III, devono fornire i dati integrativi relativi all'andamento delle erogazioni nette nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021 congiuntamente alla certificazione degli stessi fornita da un revisore esterno in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6.3a e 6.6 della Decisione TLTRO-III;
2. che intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5.2 della Decisione TLTRO-III, devono fornire i dati relativi all'andamento delle erogazioni nette nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 congiuntamente alla certificazione degli stessi fornita da un revisore esterno in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6.1(b) e 6.6 della Decisione TLTRO-III;
3. che intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5.3a della Decisione TLTRO-III, devono fornire i dati relativi all'andamento delle erogazioni nette nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021 congiuntamente alla certificazione degli stessi fornita da un revisore esterno in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6.3b e 6.6 della Decisione TLTRO-III.

I partecipanti alle operazioni dall'ottava alla decima che intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5.3b TLTRO-III, devono fornire i dati relativi all'andamento delle erogazioni nette nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021 congiuntamente alla certificazione degli stessi fornita da un revisore esterno in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6.3b e 6.6 della Decisione TLTRO-III.

Le certificazioni dei revisori esterni devono essere inviate dalla banca individuale o capofila sia via PEC, all'indirizzo opm@pec.bancaditalia.it, sia via e-mail alla casella funzionale bi.front_office@bancaditalia.it, entro i termini indicati nel "Calendario".

V.7 - TLTRO-III: Sanzioni

L'articolo 7 della Decisione TLTRO-III introduce un meccanismo sanzionatorio per le eventuali inadempienze agli obblighi segnaletici sopra descritti.

In particolare:

- relativamente al primo periodo di riferimento, il mancato invio dei dati (*first report*) implica un limite di finanziamento nullo, il tardivo invio della certificazione dei revisori implica una sanzione pecuniaria se il ritardo è contenuto nei 14 giorni successivi alla scadenza e il rimborso del finanziamento ottenuto con le operazioni TLTRO-III se oltre tale limite.
- relativamente al secondo periodo di riferimento, l'invio tardivo dei dati (contenuti nel *second report*) o della relativa certificazione dei revisori implica una sanzione pecuniaria se il ritardo è contenuto nei 14 giorni successivi alla scadenza e, oltre a questa, la perdita del beneficio del tasso se oltre tale limite.
- relativamente al periodo di riferimento speciale, l'invio tardivo dei dati (contenuti nel *second report*) o della relativa certificazione dei revisori implica una sanzione pecuniaria se il ritardo è contenuto nei 14 giorni successivi alla scadenza e la perdita del beneficio del tasso se oltre tale limite.
- relativamente al periodo di riferimento speciale aggiuntivo, l'invio tardivo dei dati (contenuti nel *third report*) o della relativa certificazione dei revisori implica una sanzione pecuniaria se il ritardo è contenuto nei 14 giorni successivi alla scadenza e oltre a questa, la perdita del beneficio del tasso se oltre tale limite.

V.8 - TLTRO-III: Rimborso anticipato

A partire da settembre 2021, i partecipanti ad almeno una delle prime sette operazioni TLTRO-III possono esercitare l'opzione di rimborso integrale o parziale dei finanziamenti ottenuti con il programma TLTRO-III.

Tale facoltà, esercitabile trimestralmente, è consentita a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dal regolamento dell'operazione con cui sono stati assegnati i fondi. Per i partecipanti alle operazioni dall'ottava alla decima la stessa facoltà è esercitabile a partire da giugno 2022. Oltre alle finestre trimestrali, sono state aggiunte tre date aggiuntive per l'esercizio dell'opzione come specificato nello specifico calendario ("Indicative calendar for TLTRO III voluntary repayments in 2023 and 2024", si veda il sito internet della Banca d'Italia nella sezione [Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine](#)).

L'esercizio dell'opzione di rimborso, di norma, deve essere notificato dalla controparte alla Banca d'Italia due settimane prima della data di regolamento. Una volta esercitata l'opzione, la relativa richiesta diventa vincolante per la controparte. Nel caso in cui l'opzione di rimborso parziale sia esercitata da una controparte che - a causa di eventi

societari e/o modifiche alla composizione del proprio gruppo TLTRO-III verificatisi successivamente al 31 marzo 2021 - detiene più di un finanziamento su un'operazione a tassi differenziati¹⁹, il rimborso si intende richiesto sul finanziamento con il tasso meno favorevole alla controparte, a meno di diversa indicazione da parte di quest'ultima comunicata via PEC.

Le fasi di svolgimento di un'operazione di rimborso volontario per un'operazione TLTRO seguono lo stesso schema previsto per i rimborsi volontari relativi alle OMA nei paragrafi [Annuncio dell'operazione di rimborso anticipato da parte della Banca d'Italia e ricezione delle comunicazioni di rimborso anticipato dalle controparti](#) e [Spunta delle comunicazioni di rimborso anticipato](#).

V.9 - TLTRO-III: Comunicazione dei dati relativi ai tassi d'interesse

Sulla base delle segnalazioni e delle certificazioni ricevute, la Banca d'Italia invierà alle controparti TLTRO-III le seguenti comunicazioni sui dati relativi ai tassi d'interesse TLTRO-III (ovvero dei dati che certificano alla controparte il raggiungimento o meno degli obiettivi di lending performance che dà diritto ai benefici di tasso):

- prima comunicazione (10 settembre 2021 ovvero 1 ottobre 2021 per le controparti che hanno trasmesso in ritardo i dati e/o le relative certificazioni), destinata ai partecipanti ad almeno una delle prime sette operazioni TLTRO-III, concernente i dati relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale;
- seconda comunicazione (10 giugno 2022 ovvero 1 luglio 2022 per le controparti che hanno trasmesso in ritardo i dati e/o le relative certificazioni), destinata a tutti i partecipanti al programma TLTRO-III, concernente i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo.

A tal fine, saranno inviati due messaggi RNI 6E3 ad-hoc con valenza meramente informativa, distinti dai messaggi RNI 6E3 di assegnazione delle singole aste (cfr. Allegato C alla presente Guida).

Per ciascuna comunicazione sarà inviato un solo messaggio 6E3 ad hoc a prescindere dal numero di operazioni TLTRO-III cui la controparte ha partecipato.

E' importante tuttavia rilevare che i partecipanti TLTRO-III interessati da eventi societari e/o modifiche alla composizione del proprio gruppo TLTRO-III, verificatisi tra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, riceveranno:

- un messaggio 6E3 ad hoc relativo alla prima comunicazione per ciascun soggetto pre-esistente all'evento e/o alla modifica del gruppo - coinvolto nell'evento e/o

¹⁹ Ad esempio a seguito di una fusione per incorporazione tra partecipanti alla medesima operazione TLTRO-III, alla scadenza potrebbe risultare che l'incorporante detenga due finanziamenti (il primo derivante dalla propria partecipazione all'operazione, il secondo da quella dell'incorporata) al medesimo tasso di interesse ovvero a tassi di interesse diversi.

modifica del gruppo e che abbia partecipato ad almeno una delle prime sette operazioni - con i dati calcolati in base alla situazione antecedente all'evento e/o alla modifica del gruppo;

- un messaggio 6E3 ad hoc per la seconda comunicazione contenente i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo calcolati in base alla configurazione successiva all'evento e/o alla modifica del gruppo.

V.10 - TLTRO-III: Comunicazione dei tassi d'interesse definitivi

In occasione della scadenza di ciascuna operazione TLTRO-III, la Banca d'Italia comunica alle controparti TLTRO-III i tassi di interesse definitivi di cui al paragrafo 3, lettera H, dell'Allegato I alla Decisione TLTRO-III applicati ai rispettivi finanziamenti mediante l'invio di un messaggio RNI 6E3 ad hoc, distinto dai messaggi RNI 6E3 di assegnazione delle singole aste e dai messaggi RNI 6E3 ad hoc per la comunicazione dei dati relativi ai tassi di interesse TLTRO-III (cfr. Allegato C alla presente Guida).

La comunicazione è inviata alle sole controparti con importi ancora in essere sulla specifica operazione 5 giorni di calendario prima della scadenza. Nel messaggio è indicato anche il capitale nominale a scadenza.

Alle controparti che - a causa di eventi societari e/o modifiche alla composizione del proprio gruppo TLTRO-III verificatisi successivamente al 31 marzo 2021 - detengono più di un finanziamento sull'operazione TLTRO-III in scadenza, è inviato un unico messaggio con i dati relativi a tutti i finanziamenti detenuti sull'operazione in scadenza.

CAPITOLO VI

VI.1 - Operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee: Requisiti tecnico-operativi

Alle operazioni di anticipazione di USD garantite da attività idonee possono partecipare tutte le controparti abilitate alle operazioni di rifinanziamento marginale nell'ambito delle operazioni su iniziativa delle controparti (cfr. [SF: Richiesta di abilitazione](#)) che soddisfino i requisiti tecnico-operativi previsti dal Contratto quadro per l'anticipazione di USD e che abbiano quindi effettuato, con il Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti, lo scambio delle istruzioni standard di regolamento (SSI) per le disposizioni di USD mediante messaggio SWIFT.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

VI.2 - Operazioni in USD: Richiesta di abilitazione

Per avviare formalmente il processo di abilitazione alle operazioni di anticipazione di USD, la banca interessata invia alla Filiale via PEC e con sottoscrizione digitale, il "Contratto quadro per le operazioni di anticipazione in USD" e la relativa lettera contratto.

Le controparti abilitate partecipano alle operazioni di anticipazione di USD utilizzando la messaggistica di RNI illustrata nell'Allegato C alla presente Guida.

VI.3 - Svolgimento di un'operazione in USD tramite asta

Per la descrizione delle fasi di svolgimento di un'operazione di anticipazione di USD svolte attraverso procedura di asta, si rimanda al [Capitolo II sulle OMA](#) per le fasi di [annuncio dell'operazione e di ricezione delle partecipazioni delle controparti](#), nonché per la fase di [comunicazione dell'aggiudicazione per controparte](#).

Per quanto riguarda invece la fase della spunta, diversamente da quanto previsto nel Capitolo II sulle OMA, la Banca d'Italia comunica alla controparte:

- via SWIFT, tramite la Divisione Regolamento operazioni di mercato del Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti, i dati rilevanti relativi all'operazione di anticipazione di USD;
- via e-mail, tramite la Divisione Gestione delle garanzie del Servizio OPM, i conteggi inerenti l'ammontare delle garanzie da vincolare sul *pool* a fronte dell'operazione.

La controparte invia immediata conferma di cui al punto i. via SWIFT alla Divisione Regolamento operazioni di mercato e quella di cui al punto ii. via e-mail alla Divisione Gestione post trading del Servizio RFP.

Per i contatti di riferimento si rimanda all'Allegato H alla presente Guida.

VI.4 - Regolamento

La Banca d'Italia eroga l'importo dell'anticipazione di USD dopo aver riservato un ammontare di garanzie in euro pari all'esposizione della controparte; quest'ultima è data dal controvalore in euro dell'anticipazione di USD maggiorato del margine iniziale. Qualora la linea di credito non risulti sufficiente a coprire l'esposizione totale della controparte, quest'ultima è contattata dalla Banca per l'integrazione delle garanzie.

Le controparti dovranno rendere disponibili le garanzie necessarie entro le ore 16:00 CET (*Central European Time*) della data di regolamento, salvo diverso termine comunicato nell'annuncio di asta.

Dopo aver riservato l'ammontare di garanzie adeguato all'operazione di finanziamento in USD, la Banca d'Italia fornisce alla *Federal Reserve Bank of New York* (di seguito FRBNY) le istruzioni di pagamento di USD, possibilmente entro le ore 20:00 CET del giorno di regolamento.

La Banca, su base giornaliera, vincola un ammontare di garanzie in euro corrispondente a quello degli interessi dovuti dalla controparte al tasso stabilito dalla BCE nell'annuncio dell'operazione.

Per le operazioni di finanziamento in USD con scadenza iniziale superiore a otto giorni di calendario, il tasso di cambio applicato è aggiornato settimanalmente; il primo aggiornamento è effettuato una settimana dopo la data di regolamento. Tale revisione si rende necessaria per tenere conto delle oscillazioni del tasso di cambio.

Alla data di scadenza la controparte deve rimborsare l'importo di USD sul conto della Banca d'Italia presso la FRBNY entro le ore 16:00 CET. Nel caso in cui l'importo di USD sia rimborsato oltre il suddetto orario, la Banca d'Italia non garantisce lo svincolo delle garanzie nell'arco della medesima giornata; esso avviene comunque nel più breve tempo possibile.

Le operazioni di anticipazione di USD, di norma, vengono regolate dalla Banca d'Italia su base lorda.